



Iginio Sorbino  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile  
igino@studiosorbino.com  
<http://www.studiosorbino.com>

## Rateizzazioni più lunghe per i debiti con il fisco

### Ai gentili clienti e Loro Sedi

Questa scheda operativa è stata redatta in relazione ai piani di rateizzazione più lunghi predisposti dall'Amministrazione Finanziaria per i contribuenti in difficoltà, basta la sola dichiarazione per dividere il debito dovuto in 84, 96 o 108 rate. Si può arrivare alle 120 rate con la dimostrazione dello stato di insolvenza. Con l'ausilio delle slides riportate di seguito, cerchiamo di capirci un po' qualcosa .

#### Premessa

Piani di rateizzazione più lunghi per saldare i debiti con il Fisco. Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, sono previste "fino ad un massimo di centoventi rate mensili", indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. Questa una delle maggiori novità introdotte con il Dlgs del 29 luglio 2024 n.110 in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Il provvedimento è attuativo dell'articolo 18, comma 1, lettera d), n. 2), della legge delega n. 111/2023, che aveva indicato, tra i vari criteri da seguire per il Governo, una modifica progressiva delle condizioni di accesso ai piani di rateazione richiesti all'agente della Riscossione con la «stabilizzazione a centoventi del numero massimo di rate».

## Nuovi piani di dilazione

In concreto con il nuovo decreto sono stati introdotti nuovi piani per la dilazione delle somme affidate all'agenzia delle Entrate- riscossione con aumento del numero delle rate mensili sino a 120.



Attenzione

**ATTENZIONE!** Viene pertanto parzialmente riscritto l'articolo 19 del Dpr 602/1973 e le principali novità consistono nel graduale aumento del numero delle rate ottenibili. Su richiesta del contribuente che "dichiara" di versare in temporanea situazione di "obiettiva difficoltà", l'Agenzia delle entrate-riscossione concede la "ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro", fino a un massimo di: 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate per quelle presentate nel 2027 e 2028; 108 rate per le pratiche a decorrere dal 1° gennaio 2029.

## Ambito di rateizzazione

In particolare, l'articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l'articolo 26 del Dlgs. n. 46/1999 attribuiscono all'Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

**Rientrano infatti nell'ambito applicativo della rateizzazione, disciplinata dall'art. 19 del DPR n. 602/1973, le somme iscritte a ruolo da:**

- Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
- altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti.

### Somme iscritte a ruolo

Le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli Enti creditori (Agenzia delle entrate, INPS, Regioni, Comuni) e non sono state pagate (in tutto o in parte), vengono iscritte a ruolo e trasmesse ad AdeR per la riscossione. Il ruolo è un elenco predisposto dagli Enti creditori e trasmesso ad AdeR con i nominativi dei debitori, la tipologia del credito da riscuotere e le relative somme dovute. Per "somme iscritte a ruolo" si intendono anche quelle affidate in riscossione ad AdeR contenute negli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle entrate (articolo 29, comma 1, lettera a), del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010), degli Enti locali (articolo 1, commi da 784 a 813, della Legge n. 160/2019) e negli avvisi di addebito emessi dall'INPS (articolo 30, comma 1, del medesimo DL n. 78/2010).

### Casi esclusione rateizzazione

Sono invece escluse dall'ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione:

a	→	<p>se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto. Tale preclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;</li><li>• può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022; in tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all'importo delle rate della precedente rateizzazione scadute alla data di presentazione della nuova richiesta;</li></ul>
b	→	<p>se riferite ai cosiddetti "debiti non dilazionabili", cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati).</p>
c	→	<p>se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti (sul sito internet di AdeR nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti);</p>
d	→	<p>oggetto della c.d. "Rottamazione ter" o della misura agevolativa del "Saldo e stralcio" (artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018 o dall'art. 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018 o dall'art. 16-bis del DL n. 34/2019), per le quali si è determinata l'inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall'anno 2020.</p>

### Rateizzazioni favorevoli dal 1° gennaio 2025

È opportuno ricordare che le novità, sicuramente più favorevoli, entrano in vigore solo per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 e pertanto le precedenti regole sulla dilazione (di cui al previgente testo dell'articolo 19) continuano ad applicarsi a tutte le istanze di dilazione presentate sino al 31 dicembre 2024.

### Esame novità nuovo primo comma dell'articolo 19 del Dpr 602/1973

Il nuovo primo comma dell'articolo 19 del Dpr 602/1973 stabilisce che per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025, sarà possibile ottenere, tramite semplice richiesta di dilazione di per debiti inferiori o pari a 120.000 euro un massimo di:

84 rate mensili (7 anni)	→	per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
96 rate mensili (8 anni)	→	per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
108 rate mensili (9 anni)	→	per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.



**RICORDA** - Senza pertanto dover documentare lo stato di obiettiva e temporanea difficoltà da parte del contribuente.

Il decreto ha poi introdotto un nuovo comma 1.1 all'articolo 19 prevedendo che, nel caso in cui il piano di dilazione sia inferiore o pari a 120.000 euro ed è documentata la temporanea e obiettiva situazione di difficoltà di natura economico-finanziaria, è possibile la concessione di un numero maggiore di rate sino ad arrivare ad un massimo di 120.

Di seguito i possibili aumenti:

1	→	da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
2	→	da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
3	→	da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.



Attenzione

**ATTENZIONE!** Inoltre, se il contribuente documentata la temporanea e obiettiva situazione di difficoltà di natura economico-finanziaria, per i piani di dilazione superiori a 120.000 euro, l'agente della Riscossione concede fino a 120 rate, a prescindere da quando è presentata la domanda.

#### Come valutare l'insolvenza

Il novellato articolo 19 al comma 1.2 stabilisce le regole per valutare l'insolvenza evidenziando che si dovrà tenere conto:

- per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali in regimi fiscali semplificati, dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare del debitore rilasciato dall'Inps previa presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dm del 13 dicembre 2023 n. 407) e dell'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- per i soggetti diversi da quelli appena indicati, dell'indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

La disposizione normativa poi prevede che sarà un apposito decreto del Mef che dovrà indicare i criteri seguiti dall'agente della Riscossione per valutare le condizioni di difficoltà economica e le modalità di applicazione e documentazione dei suddetti parametri. Il Mef dovrà altresì individuare nel Dm:

A	→	particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
B	→	specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti differenti dalle persone fisiche e dalle ditte individuali ai quali non è possibile applicare i parametri indicati dalla let. b) del comma 1.2



Attenzione

**ATTENZIONE!** Infine il decreto riscossione all'articolo 13, comma 2, prevede espressamente che le norme sulla dilazione non si applicano alle risorse proprie dell'Unione Europea di cui all'articolo 2, paragrafo 1, let. a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

### Esempi dilazione

#### Richieste di dilazione presentate da un'impresa individuale dal 1° gennaio 2025

Impresa individuale con debiti sino ad euro 120.000. Potrà accedere alle seguenti dilazioni:

- 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Decadenza dal piano di dilazione con 8 rate non versate e il debito non è più rateizzabile. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. Dimostrando la temporanea difficoltà finanziaria si arriva sino a 120 rate.

#### Richieste di dilazione presentate da una persona fisica dal 16 luglio 2022

- 72 rate mensili;
- innalzata da 60.000 a 120.000 euro la soglia in relazione alla quale la dilazione viene concessa con la sola presentazione dell'istanza;
- il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate;
- in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza;
- per debiti superiori a 120.000 euro la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- decadenza dal piano di dilazione con 8 rate non versate e il debito non è più rateizzabile.

#### Una società con presentazione richiesta di dilazione presentata sino al 15 luglio 2022

- 72 rate mensili per debiti sino ad euro 60.000;
- il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate;
- per debiti superiori ad euro 60.000 è necessario dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- decadenza dal piano di dilazione con 5 rate non versate e debito nuovamente rateizzabile se le rate scadute vengono saldate dal contribuente.

### Decadenza

Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando non esegue il pagamento di alcune rate anche non consecutive. Il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia, in ragione dei provvedimenti normativi che sono intervenuti al riguardo, in relazione a diversi elementi, come sintetizzato nella tabella che segue:

Per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022	5 rate anche non consecutive
Per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022	8 rate anche non consecutive

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Minori entrate tributarie</b>												
Accesso semplificato a rateazioni articolate in numero di rate superiori a 72 e fino a 108 - Erario	20,9	41,8	78,4		20,9	41,8	78,4		20,9	41,8	78,4	
Accesso semplificato a rateazioni articolate in numero di rate superiori a 72 e fino a 108 - Altri enti					6,3	12,6	23,6		6,3	12,6	23,6	
<b>Minori entrate contributive</b>												
Accesso semplificato a rateazioni articolate in numero di rate superiori a 72 e fino a 108 - Enti previdenziali					13,2	26,5	49,6		13,2	26,5	49,6	
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Accesso semplificato a rateazioni articolate in numero di rate superiori a 72 e fino a 108 - Enti previdenziali	13,2	26,5	49,6									

Maggiori entrate extra-tributarie											
Maggiori interessi attivi derivanti dall'estensione della rateazione – Erario	0,2	0,8	2,0		0,2	0,8	2,0		0,2	0,8	2,0
Maggiori interessi attivi derivanti dall'estensione della rateazione – Altri enti					0,1	0,2	0,6		0,1	0,2	0,6
Maggiori interessi attivi derivanti dall'estensione della rateazione – Enti previdenziali					0,2	1,0	2,6		0,2	1,0	2,6
Minori spese correnti											
Maggiori interessi attivi derivanti dall'estensione della rateazione – Enti previdenziali	0,2	1,0	2,6								

#### Riferimenti normativi

- Dlgs del 29 luglio 2024 n. 110 (pubblicato in G.U. n. 184 del 07/08/2024);
- DPR n. 602/1973.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.  
Cordiali saluti*